

Responsabilità Civile Auto ed altre garanzie

*Vi presentiamo le caratteristiche essenziali
della copertura RC da circolazione e delle altre garanzie
accessorie proposta dalla Compagnia "Le
Assicurazioni di Roma"*

A CHI E' RIVOLTO QUESTO PRODOTTO

Il prodotto R.C. auto è rivolto ai proprietari di autovetture e a chiunque abbia la necessità di far circolare un veicolo. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad esclusione delle aree aeroportuali e il traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Veicoli assicurabili: Autovetture. Con prodotti simili è possibile assicurare anche autocarri, motoveicoli e ciclomotori, altri veicoli (compresi quelli "speciali")

Principali estensioni di garanzia (sempre operanti)

- La Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi, pur se sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore;
- La Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché **non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna**. In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Massimali di garanzia

Il massimale assicurato può variare da un minimo di € 7.290.000,00 ad un massimo di € 30.000.000,00

Tipologie di guida disponibili

Esperta - tutti i guidatori hanno più di 26 anni. Nel caso di guidatori con meno di 26 anni, è prevista l'applicazione di un premio aggiuntivo

Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se il veicolo non è abilitato alla circolazione in base alle disposizioni in vigore e, a titolo esemplificativo e non limitativo, nei seguenti casi:

1. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non risulti guidato dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
3. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

Si precisa altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 comma 4 del codice civile, il proprietario del veicolo, o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il conducente sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Le Assicurazioni di Roma eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto sopra indicato:

Solo per il primo sinistro, non viene applicata la rivalsa per stato di lieve ebbrezza. Questa clausola viene esercitata se, in caso di sinistro, il conducente alla guida del veicolo presenta un tasso alcolemico maggiore o uguale a quello previsto dall'attuale normativa, e comunque non superiore a 0,8 grammi per litro.

Garanzia Protezione rivalse: perché sceglierla

Acquistando la garanzia accessoria "protezione rivalse" Le Assicurazioni di Roma rinuncia integralmente ad esercitare le clausole di rivalsa nei seguenti casi:

- guida in stato di lieve ebbrezza e solo per il primo sinistro, se il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito di 0,8 gr/l.

Bonus Protetto:

In caso di sinistro con colpa, la tua classe di merito interna resterà invariata e, al momento del rinnovo, la tua polizza RCA non sarà soggetta ad aumenti. La garanzia non agisce se commetti 2 o più incidenti con colpa.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA RC

(operanti se espressamente richieste)

Incendio, Furto e Rapina

Permette di assicurare il proprio veicolo (inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati) per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; **sono escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma**. Questa copertura include la garanzia Ricorso terzi.
- Furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina.

Scoperto a tuo carico pari al 10% del danno, minimo € 300.

Somma massima liquidabile: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto di eventuali scoperti e franchigie; se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al valore commerciale, si liquida la somma assicurata.

Guasti Accidentali - Garanzia Kasko

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

Non è possibile applicare la garanzia per veicoli con data di immatricolazione uguale o maggiore a 5 anni. Sono previsti scoperti e franchigie.

Scoperto: 5% del danno a tuo carico con contributo minimo di € 500.

Somma massima liquidabile: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto di eventuali scoperti e franchigie; se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al valore commerciale, si liquida la somma assicurata.

Guasti Accidentali - Garanzia Mini - Kasko

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

Non è possibile applicare la garanzia per veicoli con data di immatricolazione uguale o maggiore a 5 anni. Sono previsti scoperti e franchigie.

Scoperto: 5% del danno a tuo carico con contributo minimo di € 500.

Somma massima liquidabile: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto di eventuali scoperti e franchigie; se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al valore commerciale, si liquida la somma assicurata.

Cristalli

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato **fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza** per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti (comprese le spese di installazione di nuovi cristalli)

Si intendono inclusi i danni ai cristalli causati da eventi naturali.

È possibile scegliere tra un massimale di € 500,00 ed uno di € 1000,00.

La garanzia non è valida per rigature, abrasioni e simili.

Eventi naturali ed Eventi sociopolitici (aggiuntiva alla garanzia Incendio-Furto)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - in conseguenza di:

- **Eventi naturali:** trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali,

Si applicano uno scoperto del 20% e una franchigia di € 500,00.

- **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Si applicano uno scoperto del 15% e una franchigia di € 500,00.

Tutela legale

È assicurato il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia.

Somma garantita per sinistro € 10.000,00.

Infortuni del Conducente

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinano la morte o un'invalidità permanente del Conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo identificato in polizza, durante le operazioni di salita e discesa, in caso di fermata del veicolo o durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono equiparati ad infortunio le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori e l'annegamento a seguito di incidente.

L'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente sarà liquidato deducendo una franchigia fissa ed assoluta del 3%

È possibile assicurare da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 100.000,00.

Assistenza Stradale

• Assistenza al veicolo:

- Traino del veicolo, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori strada, auto in sostituzione in Italia, auto in sostituzione sul posto in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- Se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato: invio pezzi di ricambio, viaggio per il recupero del veicolo;
- Se il sinistro si verifica all'estero: rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio, spese d'albergo, rientro sanitario, anticipo delle cauzioni penale e civile, interprete a disposizione, anticipo spese legali;

Collisione con veicoli non identificati:

La copertura assicurativa opera solo in presenza di lesioni fisiche e se l'evento è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dal Fondo Vittime della Strada tramite CONSAP o tramite l'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro. L'assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo non identificato, entro il massimale indicato in polizza e tenuto conto delle franchigie e/o scoperti previsti in caso di danni non gravi alla persona.

L'indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, in particolare:

- - se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona allora il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dalla somma fissata dalla Legge entro la quale il Fondo Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose ossia fino a € 500,00;
- - se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona allora, fermo il massimale indicato in

polizza, il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Collisione con veicoli non assicurati:

L'assicurazione indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con veicoli non assicurati.

La garanzia opera per i soli danni diretti determinati dalla collisione con il veicolo, a condizione che l'evento sia stato verbalizzato dalle Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato.

L'indennizzo non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Collisione con animali randagi:

L'assicurazione indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con animali randagi.

La garanzia opera per i soli danni diretti determinati dalla collisione con l'animale, a condizione che l'evento sia stato verbalizzato dalle Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato.

L'indennizzo non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

*La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Set Informativo Ed. 03_06_2019.*

CONTATTI

Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana

www.adir.it